



“Rifugiati: percorsi didattici”

Scheda 3.A.4

SCHEMA PRATICA Il diritto-dovere alla Residenza¹.

Come fare affinché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale sia riconosciuta la residenza in tutti i Comuni della Regione Piemonte? I passaggi sotto descritti sono quelli che automaticamente ciascun Comune dovrebbe applicare in base alla legge nazionale, in realtà per alcuni Comuni è automatico per altri no, inoltre i passaggi possono variare da Ente locale a Ente locale e da funzionario a funzionario.

- Iter per accedere alla residenza: Comuni e Ufficio Anagrafe.
- Proposta di petizione del Coordinamento Non Solo Asilo

Certificato di residenza e carta d'identità

La Residenza è un diritto/dovere del cittadino sia italiano sia straniero che risiede abitualmente in un territorio. Per richiedere il certificato di residenza e la carta d'identità ci si deve rivolgere all'Ufficio Anagrafe del Comune che avrà bisogno dell'indirizzo di dimora abituale della persona e di un documento di riconoscimento della persona da registrare. (Ad oggi tale diritto non è ancora riconosciuto dal Comune di Torino, a differenza di altre città Piemontesi che lo riconoscono).

L'iscrizione anagrafica possono richiederla i **cittadini stranieri maggiorenni titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi** (nella prassi è questo il periodo minimo dal quale si considera “abituale” la dimora per lo straniero. Al concetto di dimora abituale è legato quello dell'iscrizione di residenza ai sensi dell'art. 6 comma 7 T.U. 286/98), quindi anche i richiedenti asilo con permesso di soggiorno semestrale. Si deve richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune dove si è eletto il domicilio e dopo i controlli della polizia municipale si ottiene, qualora se ne abbiano i requisiti, la residenza.

Con l'entrata in vigore della Legge n° 94/2009 (c.d. “Pacchetto Sicurezza”) sono state introdotte alcune integrazioni procedurali: si subordina la richiesta d'iscrizione o variazione anagrafica di residenza dei cittadini stranieri alla possibile verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

Entro 60 gg dal rinnovo del permesso di soggiorno si ha l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di residenza nel comune, pena la cancellazione. (Dpr 30 maggio 1989 n.23 Art. 15 DPR 394/1999)

Come iscriversi? I documenti necessari per l'iscrizione anagrafica sono:

- Permesso di soggiorno
- Dichiarazione di cessione di fabbricato (a titolo oneroso o gratuito) o dichiarazione di ospitalità
- Documento di identità. Qualora il rifugiato non abbia il documento di viaggio, o per la persona in protezione sussidiaria o umanitaria il relativo titolo di viaggio o ancora nel caso del richiedente asilo (che ha consegnato i suoi documenti al momento della presentazione della domanda d'asilo), il documento d'identità può essere sostituito dalla presenza fisica di due testimoni, muniti di documento, che garantiscano l'identità del richiedente.

¹ <http://www.nonsoloasilo.org/index.html?pagina=home#>



“Rifugiati: percorsi didattici”

- Per i rifugiati e in protezione sussidiaria: certificato di riconoscimento dello status.

Una volta ottenuta la residenza si può richiedere il rilascio della Carta d'identità, valida però solo per l'Italia e da esibire sempre accompagnata dal Permesso di Soggiorno valido².

Si vedano inoltre l'art. 11, l'art. 20 c.4 e l'art. 22 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"³

La petizione⁴ per il riconoscimento della Residenza a Torino

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che il riconoscimento della Residenza nella città in cui si vive è condizione fondamentale per iniziare qualsiasi processo di integrazione e autonomia. A Torino la Residenza viene riconosciuta, oltre che alle persone di qualsiasi nazionalità che vivono in un domicilio certo, anche a persone italiane che invece non hanno un alloggio stabile. Sono i cosiddetti Senza Dimora (SD) che vivono ai margini della società ma che possono accedere ai servizi torinesi grazie all'istituzione di due indirizzi fittizi: "Via della Casa Comunale numero 1 e numero 2".

Purtroppo a questi indirizzi non possono accedere i Rifugiati Politici e i Titolari di protezione internazionale allorquando vivano in condizioni precarie (dormitori, comunità⁵, case occupate). Si stima che a Torino vivano circa 300-400 persone in queste condizioni. Siccome la Residenza è un diritto-dovere stabilito dalle normative nazionali, nel mese di Gennaio 2011 il coordinamento ha iniziato un percorso democratico per sollecitare il Comune ad affrontare il problema ed individuare le soluzioni migliori.

Per dare un'idea dell'importanza di avere la Residenza, si citano alcuni impedimenti che di fatto rendono impossibile la stabilizzazione e l'autonomia di queste persone.

Senza Residenza non si ha un indirizzo in cui ricevere le comunicazioni ufficiali, non si può accedere ai servizi sociali, non si può avere la carta di identità, senza carta di identità non è possibile avere la Patente di Guida, iscriversi all'Università, aprire una Partita IVA, iscriversi alle Agenzie Interinali e ai Centri per l'Impiego (a meno che non si attivino escamotages come i protocolli regionali), aprire un conto corrente bancario o postale. Oltre tutto il mancato riconoscimento della Residenza ritarda la possibilità ai Rifugiati di richiedere la concessione della Cittadinanza che, per chi è in possesso di regolare Permesso di soggiorno per "Asilo Politico", può essere richiesta dopo cinque anni di residenza continuativa e complica il rinnovo dello stesso Permesso di Soggiorno. Ovviamente la Residenza

² http://www.cir-onlus.org/iscrizione_anagrafica.htm

³ <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/08025dl.htm>

⁴ Cfr Allegato 1: copia del modulo di raccolta firme della petizione.

⁵ Se la comunità è disponibile il Comune di Torino la concede.



“Rifugiati: percorsi didattici”

consente l'accesso ai servizi offerti dalla nostra città, quali i servizi abitativi. Benché ci si renda conto che la situazione torinese sia complessa, è altrettanto vero che il rispetto di un diritto sancito dalla legge sia una prova della civiltà e avanguardia di una città, i diritti non possono essere negoziabili.

- Esito del diritto di tribuna a Torino il 12/01/2012 e Consiglio Comunale

Il 12 gennaio 2012 alle ore 11.30 in Municipio a Torino (Piazza Palazzo di Città), presso la Sala Capigruppo, i rappresentanti del Coordinamento Non Solo Asilo hanno ottenuto il diritto di tribuna (cioè una conferenza stampa), in cui è stato comunicato il raggiungimento del numero necessario di firme, raccolte durante tutto l'anno 2011, destinate alla “Petizione per facilitare il riconoscimento della residenza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria”. In questa fase è stato comunicato che, entro l'8 febbraio 2012 sarebbe stata discussa la questione con le Commissioni competenti, che sono nella fattispecie la Commissione Anagrafica e la Commissione Pari Opportunità.

Un articolo pubblicato sul sito Viedifuga.org il 12.01.2012 parla della petizione per il riconoscimento della residenza ai titolari di protezione internazionale o umanitaria promossa dal coordinamento Non Solo Asilo di Torino e racconta del “Diritto di tribuna”, uno spazio attraverso il quale cittadini, gruppi, associazioni possono portare all'attenzione dell'opinione pubblica e dell'Amministrazione cittadina le questioni che ritengono importanti per la Città.⁶

Un articolo pubblicato su La Stampa il 13.01.2012, dà voce ai promotori della petizione e sottolinea l'importanza della residenza come diritto primario dei rifugiati politici e titolari di protezione internazionale per la realizzazione di una vita dignitosa.

Dalla discussione davanti alle due Commissioni, la numero 4 Anagrafe e la numero 1 Pari Opportunità, a cui hanno partecipato anche i capi-gruppo dei partiti, che si è tenuta l'8 febbraio 2012 è emerso che: non ci sono problemi tecnico-formali a riconoscere la residenza ai rifugiati politici senza fissa dimora, come ha affermato l'assessore Gallo che ha delegato rispetto all'Anagrafe. Il problema può risiedere nei lunghi tempi necessari per fare tutte le verifiche (il vigile urbano deve verificare che il senza fissa dimora sia effettivamente dove dichiara di essere), tempi che possono arrivare fino a 2 anni, come accade già ora per i senza fissa dimora italiani, pertanto si lascia intendere ancora una volta che sia un problema di volontà politica (sia rispetto ai senza fissa dimora italiani sia per i rifugiati politici e titolari di protezione internazionale). La proposta finale uscita dalla discussione delle due Commissioni e dei capi-gruppo presenti prevede che le Commissioni approfondiscano il tema con tutti gli Assessori competenti (Anagrafe, Welfare/Politiche sociali, Polizia urbana), ma non sono stati definiti tempi precisi e la paura del Coordinamento Non solo asilo è che si possano allungare senza portare a nulla di fatto. Alcuni consiglieri durante la discussione hanno espresso la paura che il fenomeno “riconoscimento residenza” a Torino crei un “effetto calamita” sui rifugiati senza dimora e senza residenza che risiedono in altre città italiane, altri hanno parlato del fenomeno per cui il diritto riconosciuto rimarrebbe soltanto qualcosa di scritto sulla carta senza conseguenze concrete (come casa, lavoro ecc.), tuttavia ci sono state anche proposte come quella di ripensare al sistema anagrafico dei senza fissa dimora

⁶ <http://viedifuga.org/?p=2985>



“Rifugiati: percorsi didattici”

complessivamente (siano essi italiani o rifugiati politici o titolari di protezione internazionale) trovando indecente che i tempi sia per gli uni che per gli altri debbano essere di due anni, così come altri consiglieri hanno detto che per evitare l'effetto calamita su Torino si potrebbe pensare a una iniziativa portata avanti almeno in maniera congiunta nelle altre grandi città del nord vicine, come Milano e Genova. Entrambe le proposte sono in linea con lo spirito della pressione che il Coordinamento Non solo Asilo sta portando avanti su questo tema, ossia la non negazione/violazione dei diritti esistenti, negazione che si verifica o non riconoscendo i diritti o prolungando il loro riconoscimento così lontano nel tempo, per ragioni burocratiche, da renderli di fatto inesistenti. Le Commissioni, infine, hanno apprezzato la preparazione del rappresentante UNHCR, che era presente e che lavora nella Commissione Territoriale di Torino, e dei rappresentanti del Coordinamento Non Solo Asilo rispetto alla materia trattata (chi sono i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, i numeri e la presenza sul territorio, la differenza tra sistema di accoglienza ordinario ed emergenza, le modalità di arrivo sul territorio regionale/cittadino, le modalità di riconoscimento degli status e dei permessi di soggiorno).

A distanza di due anni dalla petizione, l'Assessore all'anagrafe Gallo e l'Assessore alle politiche sociali Tisi stanno ancora pensando una soluzione possibile in merito e nessuna risposta effettiva è stata resa nota.



“Rifugiati: percorsi didattici”

“Residenza: un diritto e una necessità”.

Articolo di Giorgio Morbello – Osservatorio Vie di Fuga Torino- 12.01.2012



“Rifugiati: percorsi didattici”

 viedifuga.org

<http://viedifuga.org/?p=2985>

Residenza: un diritto e una necessità

Giovedì, 12 Gennaio 2012 di Giorgio Morbello

La petizione per il riconoscimento della residenza ai titolari di protezione internazionale o umanitaria promossa dal coordinamento Nonsoloasilo di Torino (l'elenco completo delle associazioni aderenti in www.nonsoloasilo.org), approda oggi a "Diritto di tribuna", uno spazio attraverso il quale cittadini, gruppi, associazioni possono portare all'attenzione dell'opinione pubblica e dell'Amministrazione cittadina le questioni che ritengono importanti per la Città.

Questa petizione, nei mesi scorsi, è stata firmata da 827 cittadini che chiedono per i rifugiati politici e titolari di qualche forma di protezione la possibilità di ottenere il certificato di residenza. Nella sala dei capigruppo del Municipio, di fronte ai giornalisti, al presidente del consiglio comunale Giovanni Ferraris e a consiglieri della maggioranza di centrosinistra, i firmatari della petizione hanno potuto esprimere il proprio punto di vista. In primo luogo hanno ricordato che i rifugiati politici, quanti cioè sono stati riconosciuti come perseguitati politici nel proprio Paese e sono accolti in Italia, secondo le convenzioni internazionali godono dei medesimi diritti dei cittadini dello Stato in cui sono accolti. Il certificato di residenza non dovrebbe pertanto essere messo in discussione dato che non solo è un diritto, ma addirittura un dovere per quanti risiedono in una Città. Inoltre i promotori dell'iniziativa sottolineano che ottenere la residenza non è soltanto una questione di documenti o di forma. La residenza non offre soltanto la possibilità di accedere ai servizi sociali, ma diventa una tappa fondamentale per chi voglia costruire un percorso di stabilità e di autonomia, soprattutto se si pensa che nel futuro di chi è rifugiato politico il ritorno in patria è un'opportunità assai remota. E così, se si vuole avere la patente, se si vuole indicare un indirizzo in un curriculum, se ci si vuole iscrivere all'università, se si ha bisogno di accedere al Servizio sanitario e non solo al Pronto Soccorso, per aprire un conto in banca o una partita Iva, per accedere alle case di edilizia popolare, ai servizi sociali, occorre avere la residenza in un Comune. Non è infatti senza motivo che anche l'UNHCR, l'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati, presente con un suo rappresentante a "Diritto di tribuna" sostiene questa richiesta.



Le amministrazioni comunali che non concedono la residenza spesso dichiarano che è impossibile dare tale documento a chi non ha un domicilio stabile e così l'amministrazione comunale di Torino rilascia la residenza solo ai rifugiati inseriti in qualche percorso o progetto ufficiale, lasciando fuori quanti, per limiti imposti dai programmi e dai progetti stessi, non hanno potuto accedere a queste opportunità. Eppure, attraverso la creazione di indirizzi fittizi, questo problema a Torino è stato risolto per le persone senza fissa dimora e soluzioni di questo tipo sono state trovate per i rifugiati politici in città come Roma, Palermo, Firenze. Inoltre, hanno ricordato i rappresentanti di Nonsoloasilo, per quanto riguarda Torino si tratta a oggi di riconoscere la residenza a circa 300 persone, un numero che pare sostenibile per una città di circa un milione di abitanti.

Dopo la presentazione a "Diritto di tribuna" la petizione verrà discussa nelle prossime settimane nelle Commissioni consiliari competenti.

Ultimo aggiornamento Giovedì, 19 Gennaio 2012 19:16

Questo contenuto è stato pubblicato Giovedì, Gennaio 12th, 2012 alle 19:42 ed è archiviato sotto [Abitazione](#), [Assistenza rifugiati](#), [Attualità](#), [Diritti](#), [Generale](#), [Governance](#), [Lavoro](#), [News](#), [UNHCR](#). Puoi seguire tutti gli aggiornamenti da questo articolo tramite [RSS 2.0](#) feed. Puoi lasciare un [commento](#), oppure fare il [trackback](#) dal tuo sito.

“Avere una residenza è un diritto anche per i rifugiati politici”.

I materiali “Rifugiati: percorsi didattici” sono scaricabili da:
<http://www.migrantitorino.it> oppure <http://www.nonsoloasilo.org>



“Rifugiati: percorsi didattici”

Articolo di Maria Teresa Martinengo – La Stampa Torino- 13.01.2012

LA STAMPA TORINO

Data 13-01-2012
Pagina 59
Foglio 1

UNA PETIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTATA IERI IN COMUNE

“Avere una residenza è un diritto anche per i rifugiati politici”

«Sono tenuti per legge ad essere iscritti all'anagrafe come gli italiani»

MARIA TERESA MARTINENGO

La residenza come diritto primario per i rifugiati, sul quale costruire una speranza concreta di futuro dignitoso. È quanto chiede per 300-400 persone fuggite da Somalia, Sudan, Nigeria, che oggi a Torino si arrangiano tra case di amici, dormitori e ripari di fortuna, la petizione presentata ieri a Palazzo Civico, nell'ambito di Diritto di Tribuna, dal coordinamento «Non solo asilo», di cui fanno

Una speranza in più
Un gruppo di rifugiati che nei giorni scorsi ha incontrato il vescovo Nosiglia, che si è fatto promotore di un'azione più efficace per la tutela dei loro diritti



parte una trentina di associazioni tra cui San Vincenzo, Gruppo Abele, Pastorale Migranti, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione: 827 firme per ottenere quello che, come ha spiegato il primo firmatario, Massimiliano Orlandi, «è un diritto sancito dalla legge che equipara il rifugiato politico – noi parliamo di rifugiati riconosciuti e di persone che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per protezione internazionale umanitaria – ai cittadini italiani. E i cittadini italiani sono tenuti ad essere iscritti all'anagrafe, per questo, alle persone senza fissa dimora i comuni assegnano una residenza fittizia». A Torino è «via della Casa Comunale».

La richiesta di una residenza virtuale per i rifugiati, per permettere loro di aspirare a una vita alla pari con gli altri cittadini,

è da tempo sul tappeto irrisolto. Ieri, Jacopo Giorgi dell'Unher, l'organismo delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha ricordato i contatti avviati con la precedente amministrazione civica e con il sindaco Chiamparino nel ruolo di presidente dell'Anci, per un'azione di coordinamento e sensibilizzazione nei confronti dei sindaci dei comuni italiani.

Ma che cosa cambia, in una vita fin qui difficilissima, l'ottenimento della residenza? Consente l'accesso al servizio sanitario nazionale e non solo al pronto soccorso, permette di potersi iscrivere ai Centri per l'impiego e alle agenzie di lavoro interinale, prendere la patente, iscriversi all'università, aprire una partita Iva. Anche, mettersi in lista per ottenere assistenza dai servizi sociali, cioè diventare eventualmente un costo per le casse comunali. E questo è il motivo

per il quale la richiesta fin qui non ha avuto risposta positiva.

«Siamo consapevoli che Torino è in un momento di difficoltà, ma - dice Orlandi - la politica deve trovare soluzioni: abbiamo ancora negli occhi le fiamme della Continassa. Negare i diritti alimenta il clima di paura del diverso. Chiediamo al consiglio comunale e alla giunta di mettere il tema della residenza all'ordine del giorno». E Ioli Ghibauda, seconda firmataria: «Mantenere queste persone nella condizione attuale, significa lasciarle in balia dello sfruttamento. Altre grandi città come Roma, Palermo e Firenze rilasciano la residenza ai rifugiati, lo fanno anche piccoli comuni del nostro territorio, quindi non regge l'idea che Torino possa diventare “troppo” attrattiva. Poi, si può collegare il rilascio della residenza alla dimostrazione della permanenza sul territorio».



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



“Rifugiati: percorsi didattici”

ISCRIZIONE ANAGRAFICA - Cenni introduttivi per riflettere sulla condizione del rifugiato⁷-

L'avvocato Franco Dalla Mura, nel suo intervento alla presentazione del libro di Luca Rastello –La frontiera addosso – Così si deportano i diritti umani” ed in concomitanza al lancio della campagna per la residenza dei rifugiati avvenuto sabato 22 gennaio 2011 (organizzato da UPM, Caritas, e Coordinamento Non Solo Asilo) ha chiarito, in chiave legislativa alcuni importanti concetti.

Quasi come una sorta di sommario, l'elenco proposto di seguito conduce ad una riflessione sulla condizione del rifugiato.

Registri anagrafici: di quale pubblica funzione sono espressione ?

Le funzioni pubbliche sono finalizzate al perseguimento di valori; questi sono i valori fondamentali che trovano espressione attraverso i c.d. “servizi” anagrafici:

- la qualità delle relazioni giuridiche fra privati
- la tutela della pubblica sicurezza
- la realizzazione dei “diritti di cittadinanza”

questi ultimi si sostanziano nel poter accedere ai fondamentali servizi sociali, espressione dei principi costituzionali di eguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione” e di solidarietà (art. 2 della Costituzione)

Prima anagrafe: Regio Decreto 31 dicembre 1864 n. 20105 a seguito del primo censimento nazionale (31 dicembre 1861)

Legge anagrafica fondamentale: L. n. 1228/1954 e regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223

Iscrizione anagrafica: parametri oggettivi e soggettivi

Parametri oggettivi: rappresentano il collegamento del soggetto con il territorio, ne esprimono l'intensità in una scala di quattro livelli: residenza, domicilio, dimora e soggiorno

Parametri soggettivi: rappresentano le caratteristiche del soggetto cui si riferiscono i parametri oggettivi: persona singola, famiglia convivenza.

Residenza: è il luogo di dimora abituale, la sua esistenza dipende da due elementi: quello soggettivo, dato da una scelta in tal senso legata con ed evidenziata da fattori di tipo lavorativo, familiare od altri aspetti personali; quello oggettivo, dato dalla presenza di una “dimora”, che non è però condizionata da aspetti vari (quali ad esempio la sua igienicità) ma solo dal fatto di poter effettivamente permettere una stabile dimora

⁷ Studio Legale Dalla Mura –Verona-



“Rifugiati: percorsi didattici”

Residenza: è un “diritto soggettivo”: colui che chiede l’iscrizione anagrafica pretende che la controparte cioè il Comune soddisfi tale suo diritto (si distingue da un “interesse legittimo” in quanto quest’ultimo consiste nella pretesa che una pubblica autorità agisca nel rispetto delle regole che ne disciplinano l’azione).

Residenza e Corte di Giustizia CE (17 luglio 2001): presenza per almeno 185 giorni ed abitazione o ogni altro luogo di “collegamento con la comunità”

Domicilio: art. 43 del Codice Civile: è il luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi (occorre sia la effettività che l’intenzionalità)

Domicilio: può essere generale (per ogni interesse o affare), speciale (per uno specifico interesse); volontario, legale (es. quello dei minori)

Dimora: il Codice Civile non la definisce; è il luogo in cui una persona si trova in via temporanea, occasionale o transitoria, senza che emerga la volontà di stabilirvisi abitualmente; differisce da “soggiorno” perché questo è sporadico

Soggiorno: in via del tutto sporadica e transitoria (es. per turismo, vacanza, affari)

La famiglia anagrafica esiste in presenza di due componenti: la presenza di un vincolo familiare o affettivo e l’abituale coabitazione

La convivenza: è un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi diversi da quelli della famiglia (es. religiosi, di cura, di assistenza, militari, ecc.) in una struttura organizzata con un responsabile (non può evidentemente essere un hotel, anche se in via teorica la residenza in un hotel è possibile, ma l’hotel non è una convivenza)

Senza fissa dimora: la relazione con il territorio non è data dalla presenza di una dimora abituale: il senza fissa dimora non ha dimora abituale in nessun comune e l’iscrizione nel registro anagrafico avviene grazie al parametro oggettivo del domicilio; con la legge n. 94/1999 è necessario che l’aver stabilito il domicilio sia suffragato da elementi idonei allo svolgimento di accertamenti tesi a verificare l’effettività (in altre parole, non basta che la persona lo dichiari): tale nuova disposizione ha complicato non poco l’iscrizione dei SFD e lascia margini eccessivi di discrezionalità in capo al comune

Senza fissa dimora: le istruzioni ISTAT prevedono la possibilità che il comune collochi i senza fissa dimora in una via fittizia, che altro non è in pratica che un settore del registro anagrafico su cui vengono registrati i senza fissa dimora; non è prevista l’indicazione di un recapito e ciò rappresenta un danno per gli interessati

Senza fissa dimora e registro nazionale: con la L. 94/09 si è previsto un registro nazionale dei SFD (disciplinato con D.M. 6 luglio 2010 e circolare 21 luglio 2010)



“Rifugiati: percorsi didattici”

Gestione anagrafica degli stranieri (stranieri, apolidi e rifugiati): i presupposti per l’iscrizione anagrafica sono identici a quelli relativi ai cittadini, fatta salva le necessità della presenza di un ulteriore presupposto: quello della regolarità

Rifugiati: la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722) prevede che il rifugiato goda di una serie di diritti (che riguardano le attività lavorative, la tutela giudiziaria, la salute, l’istruzione, la scuola, ecc.) eguali a quelli dei cittadini. Negare l’iscrizione anagrafica si traduce di fatto nella negazione di tali diritti.

Un particolare: il Prefetto può stabilire per il richiedente asilo un luogo di residenza: tale particolare potrebbe essere usato per indurre il comune ad iscrivere il richiedente asilo – rifugiato nella popolazione residente.